

CAMPAGNA INFORMATIVA PIEMONDINA

1. Premessa

Diversi studi hanno evidenziato come un numero consistente di consumatori associ ai prodotti locali caratteristiche di loro interesse; tra queste: freschezza e genuinità, legame con il paesaggio, adozione di metodi di produzione ambientalmente sostenibili, origine geografica del prodotto (tracciabilità), cibo non omologato e socialità legata all'acquisto locale. Il prodotto locale è in particolare apprezzato perché ritenuto connesso a pratiche di produzione sostenibili caratterizzate da un minor uso di energia ed emissione di gas serra. La produzione locale, la filiera corta può inoltre costituire occasione di creazione di nuove opportunità di lavoro per i soggetti che non appartengono al settore agricolo. **(Agriregionieuropa anno 8 n°30, Set 2012)**.

Senza che ciò costituisca elemento di esclusione verso altre tipologie di prodotto la Regione Piemonte ritiene quindi opportuno attivare iniziative di comunicazione finalizzate ad offrire al consumatore interessato la possibilità di individuare con facilità i prodotti locali. A tale scopo, per il riso, viene attivata la campagna informativa denominata "PIEMONDINA": la campagna caratterizzata da uno specifico logo, è messa a disposizione della moderna distribuzione¹ per poter accompagnare le iniziative promozionali riguardanti tale prodotto. Il marchio individua il riso locale, inteso come quello proveniente da risaie del Piemonte e lavorato in impianti collocati in Piemonte o nelle province italiane confinanti.

La campagna "PIEMONDINA" è basata sull'utilizzo di informazioni disponibili agli operatori del settore nell'ambito dell'applicazione delle norme in materia di tracciabilità ed autocontrollo, le stesse che permetteranno di adempiere a quanto stabilito dal **decreto** del ministero agricoltura 26 luglio 2017 sull'indicazione obbligatoria dell'origine in etichetta del riso.

2. Chi può richiedere la licenza d'uso del marchio

L'adesione al marchio è su base volontaria. Possono chiedere la licenza di uso del marchio "PIEMONDINA" le aziende della moderna distribuzione, sia le grandi catene di vendita al dettaglio (grande distribuzione - GDO) sia le organizzazioni di dettaglianti associati in varia forma come i gruppi d'acquisto e le cooperative di consumatori (distribuzione organizzata - DO), al fine di attivare le campagne informative sopra specificate per la realizzazione di corner o altre iniziative promozionali contrassegnate dal Marchio per la vendita dei prodotti o per accompagnare iniziative di comunicazione della campagna stessa anche al di fuori dei punti vendita.

3. Come richiedere la concessione d'uso del marchio

¹ per moderna distribuzione si intendono sia le grandi catene di vendita al dettaglio (grande distribuzione - GDO) sia le organizzazioni di dettaglianti associati in varia forma come i gruppi d'acquisto e le cooperative di consumatori (distribuzione organizzata - DO)

Le imprese interessate possono richiedere in qualsiasi momento la concessione in licenza d'uso del marchio tramite il modulo di richiesta del marchio "Piemondina" reso disponibile alla pagina web:

www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/promozione_valorizzazione/index.html.

Il modello di domanda, reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente anche le dichiarazioni di non trovarsi in una situazione che costituisca esclusione dalla possibilità di partecipare ad una procedura di concessione o di contrarre con la Pubblica Amministrazione, va compilato in ogni sua parte, sottoscritto, scansionato e inviato in formato pdf con allegata copia del documento di identità in corso di validità, all'indirizzo pec: valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it, o, in alternativa, sottoscritto con firma digitale ed inviato via pec, ovvero in formato cartaceo, sempre sottoscritto e accompagnato dalla copia del documento di identità in corso di validità, con raccomandata e ricevuta di ritorno, a: Regione Piemonte – Direzione Agricoltura, Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità – Corso Stati Uniti n. 21 - 10128, Torino.

Agli stessi indirizzi vanno inviate le comunicazioni per l'eventuale richiesta di proroga o rinnovo.

4. Istruttoria per la concessione in licenza d'uso del marchio

Il Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità, valuta le domande pervenute.

L'esito dell'istruttoria sulla domanda di concessione in licenza d'uso del marchio sarà comunicata entro 30 giorni, sospesi nel caso si rendesse necessario richiedere all'interessato della documentazione integrativa.

L'esito dell'istruttoria è comunicato al richiedente, ed in caso positivo, lo stesso è invitato a stipulare il contratto di concessione nei 15 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione.

Il contratto stipulato è registrato in caso d'uso e i relativi oneri di registrazione sono a carico del concessionario. A tale proposito, preliminarmente alla registrazione, l'azienda deve fornire all'ufficio competente le marche da bollo necessarie.

In caso non sia verificato il possesso dei requisiti è inviata comunicazione di esito negativo.

L'uso del marchio è concesso per un anno solare dalla data in cui è sottoscritto il contratto.

La concessione è prorogabile qualora venga richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza con le modalità stabilite per la richiesta al punto 3.

5. Uso del marchio PIEMONDINA

Sottoscritto il contratto di concessione in licenza d'uso, il richiedente può utilizzare il marchio nel rispetto di quanto previsto nel contratto stesso e secondo le specifiche tecniche di utilizzo.

Il concessionario si impegna a:



- utilizzare il Marchio solo ed esclusivamente per promuovere e vendere i Prodotti;
- non utilizzare il marchio , senza alcuna eccezione, direttamente sui Prodotti;
- richiedere alle aziende che partecipano alla promozione dei propri Prodotti con il Marchio e preliminarmente all'inserimento in detta promozione una dichiarazione **sostitutiva** di atto di notorietà che dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:

- i. dati completi dell'azienda (denominazione sociale, sede legale ed operativa, nome e cognome del legale rappresentante);
- ii. l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività di lavorazione del riso;
- iii. gli estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- iv. l'indicazione delle attività effettivamente svolte;
- v. l'elenco dei prodotti realizzati con riso locale (proveniente da risaie collocate entro i confini del Piemonte e lavorato e confezionato in Piemonte o in province italiane confinanti con il Piemonte);
- vi. la dichiarazione che l'azienda non è fallita, ammessa a concordato **preventivo** o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e non è risultata protestata nei cinque anni immediatamente precedenti la domanda;
- vii. la messa a disposizione della documentazione attestante la provenienza del riso ai fini dei controlli a campione posti in essere dalla Regione Piemonte.

6. Costi

L'uso del marchio è concesso a titolo gratuito per i contratti sottoscritti entro il 31/12/2018.

Per gli anni successivi la Regione Piemonte si riserva la possibilità di richiedere un contributo annuale per la prima richiesta di utilizzo del marchio e/o per il rinnovo.

7. Controlli

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare direttamente o tramite soggetti terzi incaricati dalla stessa dei controlli a campione sulle aziende i cui Prodotti sono promossi tramite il Marchio e/o sulle relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o sul concessionario in merito alle modalità di uso del Marchio.

Il concessionario si impegna a consentire alla Regione Piemonte e/o a soggetti terzi da essa incaricati di effettuare i controlli principalmente in merito al rispetto dell'utilizzo del marchio per la promozione del riso locale, inteso come quello proveniente da risaie del Piemonte e lavorato in impianti collocati in Piemonte o nelle province italiane confinanti.

8. Informazioni

Per informazioni contattare il numero 011 432 1474 oppure inviare una e mail all'indirizzo: tutelagri@regione.piemonte.it .

http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/promozione_valorizzazione/dwd/campagna_informativa_piemunto.pdf - page=1





A small, handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.

**SCHEMA DI
CONTRATTO TIPO PER LA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO
PIEMONDINA**

TRA

REGIONE PIEMONTE – Direzione Agricoltura, Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità, con sede in Torino (C.F. 8008760016), in persona di dirigente pro tempore del Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità, nato a il domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello, 165 presso la sede della Regione Piemonte qui di seguito semplicemente indicata come Regione Piemonte

E

XXXX con sede in (C.F.), in persona di, in qualità di (amministratore - delegato da), nato a, il, domiciliato per la carica in (città), Via , n. presso la sede della XXXX, qui di seguito semplicemente indicata come XXXX

PREMESSO CHE

- a) Regione Piemonte è titolare del marchio figurativo a colori PIEMONDINA (qui di seguito il Marchio) così come raffigurato nell'Allegato A.

- b) Detto Marchio depositato in Italia nelle classi 35 per “*Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di dimostrazione e di esposizione di prodotti; Distribuzione di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato e promozionale; Servizi di scambi commerciali ed informazione ai consumatori; Vendita al dettaglio ed all'ingrosso; Raccolta e sistemazione di dati commerciali*” e nella classe 41 per “*organizzazione di eventi culturali, organizzazione e partecipazione a fiere, seminari, simposi; organizzazione di corsi*”.

- c) Il Marchio ha come scopo quello di promuovere, divulgare e valorizzare prodotti realizzati con riso:
- proveniente da coltivazioni solo ed esclusivamente locali, cioè ubicate all'interno dei confini del Piemonte,
 - lavorato e confezionato in Piemonte o in province italiane confinanti,
- (qui di seguito i Prodotti);
- d) Il Marchio viene concesso in uso a quelle catene della distribuzione organizzata che hanno intenzione di realizzare dei corner o di effettuare altre iniziative promozionali contrassegnate dal Marchio per la vendita dei Prodotti.
- e) XXX è interessata a ottenere dalla Regione Piemonte la concessione d'uso del Marchio a norma del presente Contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

1.1 Regione Piemonte concede a XXX, che accetta, la licenza di utilizzare il Marchio per promuovere e vendere i Prodotti in Italia, ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto.

1.2 XXX si impegna a non utilizzare il Marchio al di fuori dell'Italia.

Articolo 2

2.1 XXX si impegna a:

- I. utilizzare il Marchio solo ed esclusivamente per promuovere e vendere i Prodotti;
- II. non utilizzare senza alcuna eccezione il marchio direttamente sui Prodotti;
- III. richiedere alle aziende che partecipano alla promozione dei propri Prodotti con il Marchio e preliminarmente all'inserimento in detta promozione una dichiarazione sostitutiva che dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:
 - dati completi dell'azienda (denominazione sociale, sede legale ed operativa, nome e cognome del legale rappresentante);
 - l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività di lavorazione del riso;

- gli estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- l'indicazione delle attività effettivamente svolte;
- l'elenco dei prodotti realizzati con riso di coltivazioni così come definiti nella premessa c);
- la dichiarazione che l'azienda non è fallita, ammessa a concordato preventivo o sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e non è risultata protestata nei cinque anni immediatamente precedenti la domanda;
- la messa a disposizione della documentazione attestante la provenienza del riso ai fini dei controlli a campione posti in essere dalla Regione Piemonte.

2.2 XXX si impegna a inviare alla Regione Piemonte Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità copia di tutte le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle aziende, i cui originali sono conservati presso il concessionario.

Articolo 3

3.1 A XXX è vietato utilizzare il Marchio per promuovere prodotti diversi da quelli realizzati con riso, così come definiti nella premessa c).

3.2 XXX non ha il diritto di concedere sub licenze o altrimenti disporre del Marchio nei confronti di terzi, neppure a titolo gratuito.

3.3 La licenza d'uso del Marchio a XXX non è esclusiva. La Regione si riserva di concederne l'utilizzo ad altri soggetti.

3.4 La licenza d'uso è concessa a titolo gratuito e dura 1 anno a partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e può essere prorogata per pari periodi a seguito di richiesta scritta, da formularsi almeno trenta (30) giorni prima della scadenza, con raccomandata RR (all'indirizzo Regione Piemonte – Direzione Agricoltura, Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità – Corso Stati Uniti n. 21 - 10128, Torino) o posta elettronica certificata (all'indirizzo valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it).

3.5. E' vietato utilizzare il Marchio PIEMONDINA in abbinamento con il Marchio ufficiale della Regione Piemonte.

Articolo 4

4.1 XXX si impegna a non depositare/registrare/usare marchi che siano identici o simili o confondibili o associabili con il Marchio.

4.2 XXX non può usare il Marchio parzialmente o con modifiche o con tonalità cromatiche differenti, ma deve sempre usarlo nella sua interezza così come raffigurato nell'Allegato A.

4.3 XXX si impegna nell'uso del Marchio a non compiere alcun atto che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione della Regione Piemonte o del Marchio o dei Prodotti.

4.4 XXX si impegna ad usare il Marchio per la valorizzazione dei Prodotti.

4.5 Per qualsiasi campagna promozionale e/o pubblicitaria effettuata con qualsiasi mezzo, XXX deve informare preventivamente la Regione Piemonte, Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità dei Prodotti inseriti nella campagna, delle modalità della stessa e della sua durata, tramite posta elettronica all'indirizzo tutelagri@regione.piemonte.it.

4.6 La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere a XXX azioni di rettifica delle informazioni fornite al consumatore per la promozione dei Prodotti con il Marchio nel caso in cui le stesse siano valutate non rispondenti ai contenuti del Marchio stesso.

4.7 La Regione Piemonte mantiene comunque il diritto di usare, promuovere e pubblicizzare il Marchio tramite i propri canali e con qualsiasi modalità ritenga più opportuna, nonché di esporre e presentare il Marchio a fiere, mostre, convegni.

Articolo 5

5.1 La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare direttamente o tramite soggetti terzi incaricati dalla stessa dei controlli a campione sulle aziende i cui Prodotti sono promossi tramite il Marchio e/o sulle relative dichiarazioni e/o su XXX in merito alle modalità di uso del Marchio.

5.2 XXX si impegna a consentire alla Regione Piemonte e/o a soggetti terzi da essa incaricati di effettuare i controlli in merito al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto. L'eventuale rifiuto da parte di XXX di sottoporsi a tali controlli costituisce violazione della concessione e comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo Articolo 6.

Articolo 6

6.1 In caso di violazione delle previsioni del presente Contratto, la Regione Piemonte intimerà per iscritto tramite raccomandata RR o posta elettronica certificata a XXX di adempiere entro il termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la concessione d'uso del Marchio s'intenderà senz'altro risolta, senza pregiudizio per ogni altro diritto della Regione Piemonte.

6.2 Nell'ipotesi in cui la Regione Piemonte durante uno dei citati controlli a campione accerti che uno o più requisiti di cui all'Articoli 2.1 sono venuti meno, deve immediatamente informare XXX che non potrà più promuovere i Prodotti di quella

determinata azienda con il Marchio, fermo restando l'applicazione degli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

Articolo 7

7.1 XXX concessionario del Marchio può recedere dal contratto tramite comunicazione scritta inviata con raccomandata RR (all'indirizzo Regione Piemonte – Direzione Agricoltura, Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità – Corso Stati Uniti n. 21 - 10128, Torino) o posta elettronica certificata (all'indirizzo valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it).

7.2 Trascorsi quindici (15) giorni dal momento della comunicazione, effettuata tramite raccomandata RR o via PEC, del recesso per qualsiasi motivo della licenza d'uso del Marchio, XXX non potrà fare più alcun uso dello stesso.

7.3 In caso di mancata proroga della concessione di uso del Marchio, XXX non potrà fare più alcun uso dello stesso con effetto immediato dal giorno di scadenza della concessione della comunicazione

Articolo 8

8.1 Qualsiasi controversia derivante dal seguente Contratto sarà sottoposta ad un arbitro rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di equità a seconda del valore così come determinato ai sensi del regolamento.

Articolo 9

9.1 Il presente contratto di concessione sarà registrato in caso d'uso e i relativi oneri sono a carico del concessionario della distribuzione organizzata.

9.2 Gli allegati costituiscono parte integrante dello stesso.

Data.....

Regione Piemonte

Direzione Agricoltura

Settore Valorizzazione del Sistema

Agroalimentare e Tutela della Qualità

.....

Data.....

XXXXXX

.....



Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 e ss. Codice civile si approvano specificatamente gli articoli 3, 4 e 8 del presente contratto.

Data.....

Data.....

Regione Piemonte

Direzione Agricoltura

XXXXXX

Settore Valorizzazione del Sistema

Agroalimentare e Tutela della Qualità

.....

.....



Direzione Agricoltura

Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità

Titolo

Istruttoria per l'ammissione alla sottoscrizione del contratto di concessione d'uso del marchio PIEMONDINA

Responsabile del procedimento	Responsabile del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità
Riferimenti normativi	Normativa regionale Articolo 41 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63
Iniziativa ad istanza di parte	Istanza del soggetto privato
Avvio del procedimento	Dalla data di ricevimento dell'istanza
Provvedimento finale	Comunicazione di ammissione o di diniego alla sottoscrizione del contratto di concessione d'uso del marchio
Termine finale del procedimento	<u>30 giorni</u>



